

☐ Originale ☐ Copia

Comune di BOSNASCO	C.C.	Nr. 34	Data 19.11.2013
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TARES.			

Codice Ente 11157

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno 2013 , il giorno 19 del mese di NOVEMBRE alle ore 18,30 nella sala delle adunanze si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE regolarmente convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione **pubblica** ed in seduta **ordinaria** **PRIMA** convocazione:

Su n. 07 componenti risultano

PRESENTI

Vercesi Flavio
Marsili Roberto
Bassano Giuseppe
Brambilla Sergio
Perotti Alberto
Pisani Roberto
Lucarno Maria Luisa

ASSENTI

Totale presenti n. 7

Totale assenti n. 0

Partecipa alla seduta il Segretario comunale sig. Beltrame D.ssa Roberta;

Il Presidente Sig. Vercesi Flavio, nella sua qualità di SINDACO dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere in seduta PUBBLICA ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto:

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TARES.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

VISTO l'art. 14, comma 46, del medesimo decreto che, a decorrere dal 01/01/2013, dispone la soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunale di assistenza;

TENUTO CONTO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2013, cessa di avere applicazione nel comune la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

CONSIDERATO che l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell'art. 14, comma 45, del D.L. 201/2011, anche al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

VISTI i commi 1 e 2 dell'art. 52 del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo....”*;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

DATO ATTO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 è fissato al 30 novembre 2013, come stabilito dall'art. 8, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102;

VISTO in particolare l'art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, nel quale si stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si

formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta ed i termini di presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

ESAMINATO l'allegato schema di regolamento per la disciplina e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 20 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituire parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che, in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97, per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2013, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

RITENUTO di approvare il presente regolamento;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Con voti unanimi favorevoli resi a norma di legge

DELIBERA

1) Di approvare il regolamento per la disciplina e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, composto di n. 20 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituire parte integrante e sostanziale;

2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2013;

3) Di dare altresì atto che, per quanto non disciplinato dal regolamento, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

4) Di determinare le tariffe del tributo con successiva apposita deliberazione;

5) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente,

ATTESA l'urgenza del provvedimento;

VISTO l'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli resi a norma di legge

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

COMUNE DI BOSNASCO

(Provincia di Pavia)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI – TARES

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. _____ del _____

Indice:

CAPO I -DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 -OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 -ISTITUZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI
- ART. 3 -PRESUPPOSTI DEL TRIBUTO
- ART. 4 -DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
- ART. 5 -MODALITÀ DI COMPUTO DELLE SUPERFICI
- ART. 6 – MAGGIORAZIONE PER I COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI

CAPO II – DETERMINAZIONE DELLE UTENZE

- ART. 7 -UTENZE DOMESTICHE
- ART. 8 -UTENZE NON DOMESTICHE

CAPO III -MODALITA' GESTIONALI

- ART. 9 -DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL POSSESSO, DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE
- ART. 10 -TRIBUTO COMUNALE GIORNALIERO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI

CAPO IV -RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI -CONTRIBUTI – ESENZIONI

- ART. 11 -RIDUZIONI TARIFFARIE

CAPO V -RISCOSSIONE-ACCERTAMENTI -SANZIONI

- ART. 12-RISCOSSIONE
- ART. 13 -FUNZIONARIO RESPONSABILE
- ART. 14 -CONTROLLI
- ART. 15 -ACCERTAMENTI
- ART. 16 -RISCOSSIONE COATTIVA
- ART. 17 -CONTENZIOSO
- ART. 18 -SANZIONI E INTERESSI
- ART. 19 -RIMBORSI

~~ART. 16 -RISCOSSIONE COATTIVA~~

~~ART. 17 -CONTENZIOSO~~

CAPO VI -DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- ART. 20 -NORME FINALI

CAPO I -DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446.
2. Disciplina l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

Art. 2 - Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito sul territorio del Comune di Bosnasco il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

Art. 3 - Presupposti del tributo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune.
2. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
3. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
4. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 2 e 3 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
5. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
6. ~~Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce~~ ~~Li centri co~~
~~servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso~~ ~~del tributo~~
comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
7. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 2

Art. 4 - Determinazione della tariffa

1. La tariffa è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.
2. La quota del tributo destinata a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti (di seguito denominata "tariffa") è composta :

- a) da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti
- b) da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

3. La tariffa è deliberata dal Consiglio Comunale ed è basata sul piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani a valere per l'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.

4. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

Art. 5 - Modalità di computo delle superfici

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.

2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 bis, art.14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge, con modificazioni, con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507.

3. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

~~La superficie calpestabile viene misurata come segue:~~

- a) la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze.
- b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
- c) Nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.

In fase di prima applicazione del tributo, sono utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate ai fini della tassa smaltimento rifiuti o della tariffa di igiene ambientale; il Comune, può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.

4 Le medesime disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Art. 6 – Maggiorazione per i costi dei servizi indivisibili

1. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui agli articoli precedenti, si applica una **maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato**, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.
2. La riscossione della maggiorazione di cui al comma 1 è effettuata dallo stesso soggetto che cura la riscossione del tributo.

CAPO II – DETERMINAZIONE DELLE UTENZE

Art. 7 - Utenze domestiche

1. Per “utenza domestica” si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
2. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.
3. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici.
4. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
5. Per le utenze domestiche non occupate da nuclei familiari ivi residenti è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti, considerando il numero di occupanti dichiarati dall'utente nella comunicazione di cui all'art. 11. In mancanza di un numero occupanti dichiarato dall'utente **si assume un nucleo di 1 componente, ogni 46 mq assoggettabili** salva la possibilità dell'autocertificazione da parte del soggetto e dell'accertamento da parte del Comune che conducano alla definizione di un diverso numero di occupanti.

Art. 8 - Utenze non domestiche

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base di quanto disposto dal DPR 27/04/1999, n. 158.

Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla vigente normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

Non sono, in particolare, soggette a TARES:

- I locali ed aree utilizzati per lo svolgimento delle attività agricole e destinati al mero deposito di attrezzi agricoli, fienili, legnaie, silos, serre, nonché i locali occupati dai vasi vinari e le aree scoperte destinate all'allevamento. All'attività agricola sono equiparate le attività florovivaistiche, vitivinicole, e simili. Sono invece assoggettate al tributo le superfici riferite alle predette attività, destinate alla vendita al minuto e/o all'ingrosso, ovvero le superfici comunque non soggette ad esclusione.

2. Ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.

3. La tariffa applicabile per ogni attività è unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.

CAPO III - MODALITA' GESTIONALI

Art. 9 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione

1. I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dal tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, devono presentare apposita dichiarazione al Comune entro 60 giorni dall'inizio dell'occupazione, detenzione o possesso. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione deve contenere:

- a) le generalità dell'utente e la sua residenza;
- b) il Codice Fiscale;
- c) per le utenze non domestiche: la partita IVA
- d) se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
- e) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- f) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);
- g) il numero degli occupanti, per le utenze domestiche;
- h) per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- i) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
- j) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e, in caso di unità immobiliari non a destinazione ordinaria, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 5 del presente Regolamento;
- k) l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o di più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);
- l) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle

- aree;
- m) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
 - n) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
 - o) le superfici escluse dall'applicazione del tributo;
 - p) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.

3. La decorrenza della tariffa per inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal giorno in cui si è verificato il relativo evento.

4. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli apposti modelli, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e servizi specifici.

5. Il caso di variazione delle condizioni riferite ai dati dichiarati comporta obbligo per il contribuente di presentare una dichiarazione entro 60 giorni dalla variazione medesima.

6. La cessazione della conduzione od occupazione dei locali e delle aree deve essere comunicata al comune entro 60 giorni.

7. Nel caso di emigrazione di nucleo familiare non proprietario dell'immobile all'interno o verso altro Comune, si provvede a chiudere la posizione alla data di emigrazione o alla data di dichiarazione di cui al comma 1. Da quella data il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

8. L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione dalla tariffa, contributi e servizi specifici.

9. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 2 e sia fatta in forma scritta e firmata e accompagnata da copia del documento di identità.

10. Il Comune rilascia, su richiesta dell'utente, ricevuta o copia della dichiarazione, che, nel caso di trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o, se inviata tramite fax o posta elettronica certificata, nel giorno del suo ricevimento.

11. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa smaltimento rifiuti o della tariffa di igiene ambientale sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 5.

Art. 10 - Tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati.

1. E' istituito il tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati dovuto, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria di riferimento, **maggiorata di un importo del 100 per cento.**

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui

all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'art. 6.

6. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tariffa, la stessa è recuperata congiuntamente alle sanzioni.

7. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare al Responsabile del Servizio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

CAPO IV - RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI – ESENZIONI

Art. 11 - Riduzioni tariffarie

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 20% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal giorno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

2. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile.

3. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva potenziale di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno calcolata quale moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente K_d) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.

4. La riduzione determinata come al punto precedente non può essere, comunque, superiore al 30% della quota variabile del tributo.

5. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente; a tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

6. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo tariffa dovuta per l'anno successivo.
7. Ai sensi dell'art. 14, comma 15, del D.L. 201/2011, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
- a. abitazioni tenute a disposizione riduzione del 100% della quota variabile;
 - b. abitazioni per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo riduzione del 50% della quota variabile;
 - c. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero riduzione del 50% della quota variabile;
 - d. immobile a destinazione diversa dall'abitazione tenuto a disposizione riduzione del 100% della quota variabile;
 - e. *abitazione con unico occupante residente oltre i 65 anni riduzione del 30% della quota variabile;*
8. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dal giorno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
9. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura del 60% della quota variabile della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
7. Ai sensi del comma 20 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, alla tariffa è applicata una riduzione dell'80% (ottanta per cento), limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.

CAPO V – RISCOSSIONE – ACCERTAMENTI - SANZIONI

Art. 12 - Riscossione

1. Il tributo e la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 dell'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i, è effettuato in **n 3 rate, scadenti nei mesi di aprile, agosto e settembre.**

È inoltre consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

2. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.

4. I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nell'avviso bonario stesso e devono essere pubblicizzati con idonei mezzi. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare la tariffa. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di

richiedere in tempo utile la liquidazione del tributo.

5. Le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, possono essere conteggiate nell'avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio o avviso di pagamento.

6. Ai sensi dell'art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, **non si procede all'emissione delle bollette o all'effettuazione dei rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo utente o da riconoscere al singolo utente sia inferiore a 5 euro**, salvo quanto previsto al comma 7. La somma di cui sopra s'intende comprensiva di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi mentre non comprende le spese amministrative e di notifica.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano al tributo giornaliero di cui all'art. 12 del presente Regolamento

8. Le variazioni nell'utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel Piano finanziario dell'anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano finanziario entro i tre esercizi successivi. In tali variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 19.

Art. 13 - Funzionario responsabile

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 14 - Controlli

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

3. Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:

a) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);

b) l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;

c) l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 5 comma 4 e dall'art. 7 comma 3 a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati, con invito a questi ultimi di restituire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per

accettazione. Nello stesso termine, l'utente può fornire ulteriori elementi che, se riconosciuti validi, producono l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.

Art. 15 - Accertamenti

1. Il funzionario responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 296/2006.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui ai commi precedenti, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
3. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della Legge 296/2006, sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione del tributo devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:
 - del contribuente;
 - dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
 - dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
 - della tariffa applicata e relativa deliberazione.
4. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:
 - l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;
 - l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela.
 - l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.
5. Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.
6. Gli avvisi di accertamento sono maggiorati degli interessi legali e delle spese di notifica oltre che delle sanzioni previste dall'art. 13, del D.Lgs. n. 471 del 1997 in ottemperanza ai commi 39-43 dell'art. 14 della legge 214/2011

Art. 16 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva potrà essere svolta :
 - a) direttamente dal comune
 - b) attraverso una forma associativa e/o convenzionata della funzione/servizio
 - c) mediante affidamento a terzinel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

Art. 17 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento del tributo, l'ingiunzione di pagamento ovvero il ruolo ordinario e coattivo, nonché gli altri atti indicati dall'art. 19 del D.Lgs. 546/92, il contribuente, entro 60, giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.
2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 546/92, pena l'inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dal 4° comma dell'art. 18 citato.

Art. 18 - Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento, omessa o infedele dichiarazione, mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 37 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, si applicano le sanzioni previste dai commi 39, 40, 41, 42 e 43 dell'art. 14 del D.L. 201/2011 e s.m.i.
2. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi legali.

Art. 19 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al soggetto gestore del servizio, dalla richiesta di rimborso.
3. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il Funzionario responsabile dispone l'abbuono ovvero il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuta entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta dell'utente o dalla ricezione della comunicazione di cessazione o della comunicazione tardiva.

CAPO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 20 - Norme finali

1. Per l'anno 2013 il versamento del tributo nonché della maggiorazione di cui al comma 13 dell'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., è effettuato in **n. 3 rate, scadenti nei mesi di agosto, settembre e dicembre.**
2. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29 dell'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU.
3. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate di

cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU applicate dal comune nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29 dell'art.14 del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.

4. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo in occasione della rata di saldo e verrà versata direttamente allo Stato.

5. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernenti il tributo comunale su rifiuti e servizi, si applicano le disposizioni di legge e del vigente Regolamento delle entrate e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

COMUNE DI BOSNASCO
PROVINCIA DI PAVIA

Allegato alla deliberazione:
del Consiglio Comunale

n. 34 del 19.11.2013

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE
DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI – TARES..**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000:

Il sottoscritto,

individuato con provvedimento del Sindaco, **Responsabile del servizio Ragioneria** nonché dei
servizi **Istruzione - Sociali -Attività economiche -Demografico**

- esprime **parere favorevole** in ordine alla **regolarità tecnica finanziaria** della proposta di
deliberazione in oggetto.

Bosnasco, 14.11.2013



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Molinaroli Anna Maria

COMUNE DI BOSNASCO

(Provincia di Pavia)

Parere del Revisore dei Conti

Il sottoscritto Dott. Giulio Barberini, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di Bosnasco

PREMESSO CHE

- l'Art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, istituisce, a decorrere dal 01/01/2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) e contemporaneamente, l'art.14 comma 46 medesimo Decreto, dispone la soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani;
- la potestà regolamentare in materia di entrate locali, così come stabilito dall'Art. 52 del D. Lgs. 446/97, è in capo ai Comuni e che gli stessi, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione devono approvare i regolamenti delle proprie entrate, comprese quelle tributarie;
- di conseguenza l'Ente, sulla base del richiamato D.Lgs. 446/97 può regolamentare anche il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
- tutte le deliberazioni relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al MEF entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- è intenzione dell'Ente approvare il regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) composto da n. 20 Articoli così come sottoposto al sottoscritto;

VISTO

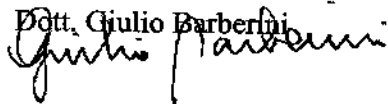
- il regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo nonché il parere del responsabile del servizio finanziario;

ESPRIME

ai sensi dell'Art. 239 c. 1 lettera b) del TUEL, così come modificato dall'Art. 3 c. 1 lettera o) punto 7) D.L. 174/2012, parere favorevole all'approvazione del regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) così come sottoposto al sottoscritto.

Con osservanza.

Stradella, li 5 novembre 2013

Il Revisore dei Conti
Dott. Giulio Barberini


Delibera C.C. n. 34 del 19.11.2013

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Vercesi Flavio

Il Segretario Comunale
F.to Beltrame D.ssa Roberta

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 25 NOV 2013 al _____

Addì 25 NOV 2013

Il Segretario comunale
F.to Beltrame D.ssa Roberta

p.c.c. all'originale ad uso amministrativo.

Addì 25 NOV 2013

Il Segretario Comunale
(Beltrame D.ssa Roberta)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il

- per scadenza del termine dei 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs n. 267 del 18.8.2000;

Addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Beltrame D.ssa Roberta)